

Identità e contatti del finanziatore	
Finanziatore	Igea Banca S.p.A.
Indirizzo	Sede legale e Direzione Generale: Via Paisiello, 38 - 00198 Roma
Codice Fiscale, Partita Iva	04256050875
Telefono	Tel. +39068845800
Fax	06 85351451
Sito web	www.igeabanca.it

Caratteristiche principali del prodotto di credito	
Tipo di contratti di credito	Apertura di credito in conto corrente per consumatori
Importo totale del credito <i>(limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore)</i>	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 75.000,00
Durata del contratto di credito	A tempo determinato o indeterminato
Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito.	<p>La Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito concessa a tempo determinato con effetto immediato e senza preavviso al verificarsi di una giusta causa o di un giustificato motivo. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni. Analoga facoltà di recesso ha il consumatore con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto. A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono giusta causa e giustificato motivo del recesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. e ciò anche relativamente ai garanti; 2) il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, giuridica, finanziaria o economica del consumatore, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca, protesti cambiari, sequestri, esecuzioni, iscrizioni ipotecarie, decreti ingiuntivi e ogni atto dispositivo idoneo a ridurre la rispondenza patrimoniale, utilizzi anomali degli affidamenti, elevati ritorni di effetti insoluti, inadempimenti verso fornitori, irregolarità nei pagamenti, ecc. <p>Qualora l'apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento previo preavviso di almeno 1 giorno, anche con comunicazione verbale, e successiva conferma scritta, dall'apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il consumatore è tenuto al pagamento di quanto dovuto nel termine di 15 giorni. Al verificarsi di una giusta causa o di un giustificato motivo, la Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito concessa a tempo indeterminato con effetto immediato e senza preavviso. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore, con lettera raccomandata, un termine di 3 giorni. Analoghe facoltà di recesso ha il consumatore con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.</p>

Costi del credito	
	<p>Tasso fisso – Tasso nominale annuo del 12,50%.</p> <p>La Banca, per particolari categorie di clienti (quali, ad esempio, i soci) può concordare, sempre nei limiti del tasso massimo del 12,50%, un tasso variabile indicizzato all'Euribor a 1 / 3 mesi media % mese precedente con conteggio giorni 365 rilevato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".</p>

<p>Tasso di interesse</p>	<p>Capitalizzazione interessi: Periodicità di conteggio e liquidazione degli interessi creditori: Annuale (31.12); Periodicità di conteggio degli interessi debitori: Annuale (31/12); Data di esigibilità degli interessi debitori: 1° marzo di ciascun anno o alla scadenza/chiusura del rapporto per cui sono dovuti; Modalità di recupero degli interessi debitori: con addebito in conto su espressa autorizzazione del cliente In caso di ritardato pagamento degli interessi divenuti esigibili, sull'importo per essi dovuto maturano ulteriori interessi in misura pari a quella concordata nel Contratto.</p> <p>Calendario per il calcolo interessi: anno civile.</p>
<p>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</p> <p><i>Costo totale del credito espresso in percentuale calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i></p> <p><i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i></p>	<p><u>TAEG 24,86</u></p> <p>Esempio di calcolo del TAEG Affidamento di € 1.500,00 con contratto a tempo indeterminato. Si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordato: € 1.500,00 - Tasso debitore nominale annuo: 12,50% - Commissione per la messa dei fondi: 2,00% dell'accordato su base annua con addebito trimestrale rapportato al numero dei giorni del periodo di liquidazione - Spese per istruttoria: esente - Spese revisione fido: esente - Visure ipocatastali e interrogazioni archivi pubblici: recupero costi vivi per intestatario e per ogni garante (nell'esempio € 125,00) - Interessi: € 46,88 - Oneri: € 38,75
<p>Costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Commissione per la messa dei fondi: 2,00% dell'accordato su base annua con addebito trimestrale rapportato al numero dei giorni del periodo di liquidazione - Spese per istruttoria: esente - Spese revisione fido: esente - Visure ipocatastali e interrogazioni archivi pubblici: recupero costi vivi per intestatario e per ogni garante - Trasparenza bancaria – spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche contrattuali: € 0,00 - Trasparenza bancaria – spese produzione e invio comunicazioni periodiche (ad ogni invio): € 1,25 - Spese di produzione e invio documentazione (ad ogni invio): € 1,25 - La Banca in fase di valutazione del merito creditizio può richiedere garanzie. Ove prevista viene applicata, a carico del garantito, l'imposta di bollo (in atto € 16,00) per ogni documento rilasciato dal/dai garante/i
<p>Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati</p>	<p>La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali del presente contratto - fatta eccezione del tasso d'interesse in presenza di contratto a tempo determinato - che saranno rese note al cliente mediante "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, o comunque nei termini tempo per tempo previsti dalla normativa vigente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente concordato e accettato dal Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/1993.</p> <p>La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione o, comunque, nei termini previsti dalla normativa vigente. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.</p>

Costi in caso di ritardo nel pagamento	<ul style="list-style-type: none">- Sulle somme eventualmente utilizzate in eccedenza rispetto al limite dell'affidamento decorrono a favore della Banca interessi nella misura del 14,50% annuo nominale.- Sulle somme comunque dovute alla Banca in seguito al recesso dall'affidamento o alla scadenza del medesimo decorrono a favore della Banca stessa interessi nella misura del 14,50% annuo nominale. <p>Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) (*)</p> <ul style="list-style-type: none">- Su sconfinamento derivante da operazione di importo inferiore a Euro 100,00 Euro 0,00- Su sconfinamento fino a Euro 500,00 e fino a 7 gg. Consecutivi per una sola volta al trimestre: Euro 0,00- Su sconfinamento di oltre Euro 100,00 determinato da almeno un'operazione uguale o superiore a Euro 100,00 (se non rientrante nella franchigia di legge di cui al punto sopra): Euro 30,00- Su ulteriore aumento dello sconfinamento determinato da singole operazioni di importo uguale o superiore a Euro 100,00: Euro 30,00 <p>La Commissione di Istruttoria Veloce non è dovuta per pagamenti a favore dell'intermediario.</p> <p>I costi sopra elencati possono essere modificati dalla Banca con le modalità indicate al precedente punto 3 – "Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati".</p> <p>(*) La Commissione di Istruttoria Veloce, relativa all'attività istruttoria della Banca volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso, viene applicata:</p> <ul style="list-style-type: none">- a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente, nei limiti delle franchigie sopra riportate;- quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, nei limiti delle franchigie sopra riportate. <p>Non viene applicata se lo sconfinamento:</p> <ul style="list-style-type: none">ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito;nel caso di correntista "consumatore" quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: <ul style="list-style-type: none">per gli sconfinamenti in assenza di fido, se il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti- è inferiore o pari a 500 euro;per gli utilizzi oltre il limite del fido (extra fido), se l'ammontare complessivo di questi ultimi -anche se derivante da più addebiti- è inferiore o pari a 500 euro;se lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.
--	--

Altri importanti aspetti legali

<p>Diritto di recesso dal contratto di credito</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto (ai sensi art. 125 ter TUB)</i></p>	<p>il Cliente ha facoltà di recedere in qualunque momento dall'apertura di credito, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto alla Banca per interessi, capitale, spese e altri oneri. In caso di concessione di apertura di credito a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, il cliente, se consumatore, può recedere, ex art. 125 ter D.Lgs. 385/93, dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero comunicazione mediante telegramma o fax confermata nelle 48 successive con raccomandata A/R. Nel caso il cui il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, il Cliente dovrà restituire alla Banca entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso quanto dovuto per capitale, interessi e somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla Pubblica Amministrazione. La Banca può recedere con le modalità di cui al precedente punto 2.</p>
<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>Igea Banca S.p.A. consulta banche-dati pubbliche e private attenendosi agli obblighi a fianco riportati.</p>

Reclami

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo a "Ufficio Reclami – Igea Banca – Via G. Paisiello, 38, 00198 - Roma".

Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con le seguenti modalità:

- per posta ordinaria (meglio se raccomandata con ricevuta di ritorno);
- per posta elettronica alla casella reclami@igeabanca.it;
- per posta elettronica certificata (PEC) alla casella igeabanca@legalmail.it;
- a mezzo fax al numero 06.85351451;
- presentato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami della Igea Banca.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 30 giorni.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chieda soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla

Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento.

- b) attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'Arbitrato si può attivare:
- quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;
 - quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.

Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario di attivare la procedura di Arbitrato. E' comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.